

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “IL CIGNO”

STATUTO

Art. 1 – Costituzione - Denominazione

E' costituita l'Associazione di Volontariato, denominata “**IL CIGNO**” ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, civile e culturale. “Il Cigno” – è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).

L'acronimo O.N.L.U.S. deve essere sempre usato di seguito alla sopraenunciata denominazione associativa ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale c/o il Reparto di Neurochirurgia Infantile – ala N – 11° piano, Policlinico Gemelli, Largo Agostino Gemelli, 8 .00168, Roma.

La sede legale può essere trasferita con semplice delibera da parte del Consiglio direttivo a seguito di un'Assemblea Straordinaria.

L'Associazione potrà istituire sedi o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo. Le sezioni regionali dovranno essere solamente operative e non potranno avere una gestione autonoma.

L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese, per l'attività prestata, entro i limiti che l'Associazione fisserà annualmente.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che approvati secondo le norme statuarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o di attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - .Oggetto

Il CIGNO è un'Associazione di Volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di studio e di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali.

Ai sensi e per gli effetti della legge 266/91, l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di “**Onlus**” che costituisce il suo scopo distintivo.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione delle Istituzioni e degli Enti locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione di altre associazioni o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà anche pianificare operazioni finanziarie, mobiliari o immobiliari, per il migliore raggiungimento dei propri scopi.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida gli stessi principi di solidarietà.

Art. 5 – Scopi e finalità

L'Associazione persegue il fine della solidarietà sociale e umana per la tutela le cure e gli interventi sui bambini nati con vari tipi di craniostenosi.

L'Associazione ha lo scopo di offrire, senza fini di lucro, un riferimento ed un supporto per consentire ai propri associati di affrontare i problemi medici, sociali e legali connessi alle sindromi craniostenotiche.

Le attività dell'Associazione si svolgono esclusivamente per finalità di solidarietà sociale nei campi della:

- assistenza alle famiglie durante tutto l'iter medico, dalla diagnosi agli interventi chirurgici
- prenotazione di visite dei bimbi con Pediatria-genetica
- prenotazione di visite dei bimbi con Neurochirurgia Infantile
- prenotazione visite dei bimbi con Chirurgia maxillo facciale
- inf.e consulenza per il riconoscimento delle disabilità e/o dell'invalidità dei bimbi
- consulenza medica e psicologica attenta e qualificata.

L'Associazione ha anche lo scopo di promuovere la ricerca scientifica per lo studio delle mutazioni genetiche nelle sindromi complesse craniostenotiche.

Per questo importante obiettivo l'Associazione si propone di operare, secondo rigorosi criteri, mediante la collaborazione di Medici-ricercatori qualificati per avviare progetti di studio e di ricerca scientifica.

Art. 6 – .SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dei scopi sociali.

Possono chiedere di essere ammessi come Soci, sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le Associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide, senza obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo.

I Soci possono essere:

- **Soci Fondatori**

Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno fondato l'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo.

- **Soci – Consulenti Medici**

Sono quelli che condividono gli obiettivi e gli scopi dell'Associazione collaborando alle attività dell'Associazione.

- **Soci Ordinari**

I Soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità della Associazione, operano per il loro raggiungimento.

I Soci fondatori e di Soci ordinari sono tenuti a versare entro il 30 dicembre di ogni anno la quota sociale di euro 100,00 deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Perdita qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per:

- mancato pagamento della quota sociale. La decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi 2 anni dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- dimissioni o recesso presentate in forma scritta.

- per espulsione per atti compiuti in contrasto con le finalità dell'Associazione o per gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea e a prestare la loro opera in modo gratuito. I Soci non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente ed autonomo.

Art. 8 - Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i Soci Ordinari hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente, o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e/o a recedere dall'Associazione.

I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote sociali ogni anno nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

In conformità alla previsione dell'art.10, lettera h del D.P.R 3.12.1997, n. 460, l'Associazione con il presente Statuto disciplina uniformemente il rapporto associativo al fine di garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo la temporaneità della partecipazione della vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 9 – Collaboratori

L'Associazione si avvale, nell'esercizio delle attività annuali, di collaborazioni con dei Medici Specialisti, nominati dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente;
- Il Consiglio Direttivo
- Il Comitato Medico
- Il Comitato Scientifico
- Il Tesoriere
- Il Segretario

Art. 11 – L'Assemblea

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione.
- c) deliberare sulle modifiche dello Statuto
- d) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

Le riunioni per l'Assemblea sono convocate dal Presidente, con predisposizione indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, telegramma, fax, posta elettronica) specificando gli argomenti all'o.d.g. la data, il luogo e l'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione. L'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci e il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. Ciascun Socio non può essere portatore più di quattro deleghe. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dai presenti.

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o d'impedimento le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione: in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove le modifiche ove se ne presenti le necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.insieme al Tesoriere da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo.

Art. 13- Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione su sua richiesta.oppure ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 14 – IL Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da membri non inferiore a quattro e non superiore a undici incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da: Il Presidente, il Vice Presidente, un Tesoriere, e un Segretario. Fanno parte del Consiglio Direttivo tre Medici-Specialisti del Pol.Universitario A.Gemelli.

L'Assemblea elegge Il Consiglio Direttivo, ogni triennio, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo nomina i Soci-consiglieri che possono essere da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria per il funzionamento e l'organizzazione dell'Associazione;
- deliberare circa l'ammissione o il recesso dei Soci;
- .stabilire le quote sociali da pagare ogni anno entro il mese di marzo.;

I Membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri occorre sostituirli nominando al loro posto.altri Soci. Se vengono a mancare i Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Dalle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo nomina i membri del Comitato Scientifico.

Art. 15 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei Soci;
- è responsabile dei verbali delle riunioni delle Assemblee;
- predispone lo schema del bilancio preventivo (ottobre) e del bilancio consuntivo che sottopone al Tesoriere e al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede al disbrigo della corrispondenza.

Art. 16 . Durata delle cariche

Le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate, con apposite elezioni. in Assemblea ordinaria.

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito; è consentito solamente un rimborso per spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 17 – Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo, tra persone anche socie, purché in possesso di particolari competenze.

Il Comitato Scientifico è composto da Medici Specialisti ed ha il compito di:

- proporre e contribuire ed organizzare occasioni di approfondimento, studio e ricerca sul tema delle craniostenosi;
- contribuire alla realizzazione di linee politiche associative, nonché supportare il Consiglio Direttivo e il Presidente, ove dagli stessi richiesto.

Art. 18 .– Risorse Economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese per il funzionamento della Associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo,
- da eventuali proventi derivanti da attività (manifestazioni e iniziative)

- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi da parte di Enti Pubblici o privati.
- entrate derivanti da attività commerciali,
- raccolta fondi per promozione eventi culturali o sportivi,
- donazioni e lasciti testamentari.

Art. 19 - Tesoriere

La carica di Tesoriere è assunta da un Socio, Consigliere o Segretario dell'Associazione. e dura in carica un triennio..

Il Tesoriere cura la gestione delle spese e dei contributi a favore dell'Associazione..

E' responsabilità del Tesoriere controllare la riscossione delle quote associative annuali e renderne conto al Consiglio Direttivo.

E' sua responsabilità proporre al Consiglio Direttivo la cancellazione dei Soci per morosità nel versamento delle quote. Il Tesoriere redige un rendiconto consuntivo a fine anno e a fine aprile prepara un rendiconto economico da presentare alla Regione Lazio da accompagnare con una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

Art. 21- Modifiche dello Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi sociali o da almeno cinque Soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci regolarmente iscritti all'Associazione e in regola con la quota sociale annuale.

Art. 22 –Bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il 1°gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Consiglio Direttivo. Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di esercizio, su proposta del Consiglio Direttivo.

E' esclusivo compito del Tesoriere di redigere i bilanci dell'Associazione.

Art. 23

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 24 – Scioglimento

In caso di uno scioglimento, per una qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere i suoi fondi ad altre organizzazioni Onlus o ai fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo della L. 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.